

DELIBERA N. 300/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 luglio 2024;

VISTA, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l’articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2024, con il quale sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024*”;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*

mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024;

VISTA la nota del 20 maggio 2024 (prot. n. 0136558) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia-Romagna ha trasmesso gli esiti del procedimento avviato nei confronti della Regione Emilia-Romagna a seguito di segnalazione per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000 da parte dell'Ufficio Stampa della Giunta regionale in occasione delle elezioni europee e delle elezioni amministrative del 8 e 9 giugno 2024 per l'invio, *in data 9 maggio 2024, da account istituzionale della Regione, "una nota massiva in cui si annunciava una conferenza stampa dal titolo "Alluvione un anno dopo" e un link Teams contenente i nominativi di Stefano Bonaccini, Presidente della Regione [...], e di Irene Priolo, Vicepresidente della Regione"*

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita dalla quale risulta che il Direttore dell'Agenzia di informazione e comunicazione della Regione Emilia-Romagna, nella nota trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, ha rilevato in sintesi quanto segue in merito ai fatti oggetto di segnalazione:

- relativamente alla nota inviata da *account* istituzionale della Regione Emilia-Romagna in cui si annunciava una conferenza stampa dal titolo "Alluvione un anno dopo", si eccepisce che *"si tratta di un'affermazione non vera"* in quanto *"l'invio cui si fa riferimento, allegato all'esposto, è la mail che l'Ufficio stampa trasmette abitualmente alle sole redazioni delle testate giornalistiche regionali per invitarle alle conferenze stampa"*;
- non si tratta di alcun invio massivo, essendo stato inviato alle sole redazioni giornalistiche. Ed è esattamente lo stesso formato che si invia alle redazioni giornalistiche in occasione di conferenze stampa, per permettere loro di partecipare qualora le ritengano interessanti: dunque, una mera comunicazione di servizio, senza alcuna evidenza pubblica. L'invito citato nell'esposto, così come tutti gli altri, non è infatti stato inviato a un solo singolo cittadino o a soggetto privato di sorta. E la comunicazione contenuta in esso è impersonale, non essendoci nomi e cognomi;
- dunque, non si tratta di *"invio massivo"*, ma di mera comunicazione di servizio, inviata a un gruppo ristretto e ben definito di addetti ai lavori, le sole redazioni giornalistiche (si tratta di circa un centinaio di indirizzi mail, spesso relativi a singole redazioni o cronache locali delle medesime testate), e di certo non a cittadini e/o soggetti privati;
- relativamente al *"link teams"* contenente i nominativi di Stefano Bonaccini presidente della Regione Emilia-Romagna e di Irene Priolo vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, ha alcun contenuto (e quindi nemmeno uno col nome e cognome del presidente Stefano Bonaccini), ma più semplicemente è il *link* che consente l'accesso all'applicazione/piattaforma per seguire da remoto le conferenze stampa che si organizzano in Regione. Anche in questo caso, quindi,

si tratta di un accesso chiuso, riservato agli addetti ai lavori, senza alcuna possibilità di accesso pubblico o massivo;

- con riferimento allo svolgimento della conferenza stampa in data 10 maggio in cui sono intervenuti i due esponenti sopracitati, viene rilevato che l'invio di un invito a una conferenza stampa indirizzato alle sole redazioni giornalistiche, in maniera impersonale, non rappresenta alcuna comunicazione esterna rivolta ai cittadini da parte della Regione;

- infine, relativamente alla diffusione del comunicato stampa, si precisa che *“il comunicato era in forma impersonale. L'evidenza è nella sezione del portale dedicata ai comunicati diffusi: il comunicato relativo alla conferenza stampa di venerdì 10 maggio è stato inviato ai mezzi di informazione alle 13.49, per una conferenza stampa convocata alle 13 e iniziata alle 13.20 circa”* e di tratta di *“informazione indifferibile e impersonale così come richiesto dalla norma sulla par condicio”* in quanto *“a un anno dalla drammatica alluvione in Emilia-Romagna, era doveroso per la Regione fare un bilancio su quanto fatto nei dodici mesi trascorsi. Doveroso nei confronti delle persone e delle comunità colpite, dell'opinione pubblica e dei mezzi di informazione”*.

- è stato garantito il principio dell'informazione in forma assolutamente impersonale: *“non esiste infatti alcuna piattaforma pubblica e profilo istituzionale della Regione, o riconducibile a essa, aperto a cittadini e utenti in cui sia stato citato il presidente Bonaccini o altri esponenti della Giunta, o anche solo le cariche ricoperte. Primo fra tutti il portale dell'Ente”*;

VISTA la successiva nota con cui il competente Comitato (prot. n. 0163116 del 12 giugno 2024), a seguito della richiesta dell'Autorità di approfondimenti istruttori (prot. n. 0160693 del 10 giugno 2024), ha trasmesso le ulteriori osservazioni formulate dal Direttore dell'Agenzia di informazione e Comunicazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna con cui si rileva che:

- l'invito alla conferenza stampa dal titolo *“Alluvione un anno dopo”*, convocata per le ore 13 del 10 maggio 2024, è stato trasmesso via mail il 9 maggio *“a un elenco di 100 destinatari, esclusivamente giornalisti singoli e redazioni”*;
- i giornalisti che hanno assistito alla conferenza stampa in collegamento con la piattaforma Teams sono stati 23;
- il comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale dopo la conferenza stampa è stato redatto in forma impersonale;
- la conferenza stampa non era differibile, in quanto in occasione del primo anniversario dell'alluviane di maggio 2023, era doveroso per la Regione fornire alle persone e alle comunità colpite, un bilancio degli interventi realizzati per la ricostruzione dei territori;

PRESA VISIONE di copia delle due comunicazioni mail inviate dall'indirizzo ufficiostampa@regione.emilia-romagna.it, allegate alla segnalazione: una datata 9 maggio 2024 recante l'invito all'evento *“Alluvione un anno dopo. Conferenza stampa*

domani venerdì 10 in Regione”, e l'altra, datata 10 maggio, che contiene il comunicato stampa, indirizzato “*All’attenzione dei Caporedattori*”, recante la descrizione degli argomenti trattati nella conferenza stampa;

PRESA VISIONE dello *screenshot* del comunicato stampa dal titolo “*Alluvione un dopo: il primo pensiero alle vittime. Il punto su quanto fatto dalla Regione (“Contributi per 100 milioni a famiglie e cittadini colpiti, i 52 milioni della raccolta fondi per il bonus auto e a persone in difficoltà, imprese, cultura, giovani, sport. Fiumi e frane, oltre 400 cantieri)*”, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna;

CONSIDERATO che l’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. articolo 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici*”, nonché “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l’altro, a “*promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*”;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO pertanto che l'invio delle comunicazioni via *mail* da parte dell'Ufficio stampa della Regione Emilia-Romagna *“alle redazioni giornalistiche”* recanti l'invito e il comunicato stampa relativi all'evento *“Alluvione un anno dopo”* e la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna della notizia *“Alluvione, un anno dopo: il primo pensiero alle vittime. Il punto su quanto fatto dalla Regione”* sono riconducibili al novero delle attività di comunicazione e informazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESO ATTO di quanto riportato nelle controdeduzioni presentate dalla Regione Emilia-Romagna in merito alla circostanza che *“link teams”*, cui si fa riferimento nella segnalazione, *“è il link che consente l'accesso all'applicazione/piattaforma per seguire da remoto le conferenze stampa che si organizzano in Regione. Anche in questo caso, quindi, si tratta di un accesso chiuso, riservato agli addetti ai lavori, senza alcuna possibilità di accesso pubblico o massivo”*;

RILEVATO che le predette iniziative di informazione e comunicazione ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 sono successive alla convocazione dei comizi elettorali dei comizi elettorali per le elezioni europee previste per l'8 e 9 giugno 2024;

RITENUTO che l'attività di informazione e comunicazione effettuata dalla Regione Emilia-Romagna attraverso l'invio delle comunicazioni via *e-mail* da parte dell'Ufficio stampa della Regione Emilia-Romagna *“alle redazioni giornalistiche”* recanti l'invito e il comunicato stampa relativi all'evento *“Alluvione un anno dopo”* non appaiono in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in quanto indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente ai fini dell'organizzazione dell'evento *“Alluvione un anno dopo”* e impersonali;

RITENUTO altresì che la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna della notizia *“Alluvione, un anno dopo: il primo pensiero alle vittime. Il punto su quanto fatto dalla Regione”*, non recando, come accertato dal competente Comitato, alcun riferimento all'invito, oggetto di segnalazione, alla conferenza stampa del 10 maggio 2024, né alla conferenza stampa stessa, non integra la violazione del divieto di comunicazione istituzionale in quanto sussistono i requisiti di indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in ragione dell'esigenza di informare i cittadini *“a un anno dalla drammatica alluvione in Emilia-Romagna, [...] su quanto fatto nei dodici mesi trascorsi”* e di indifferibilità con

riferimento alla circostanza che l'evento è stato programmato in concomitanza con *“l'anniversario dell'alluvione avvenuta, in Romagna, dal 15 al 17 maggio 2023”*;

RITENUTO, pertanto, di condividere la proposta di archiviazione formulata dal Comitato Regionale per le comunicazioni dell'Emilia-Romagna;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Regione Emilia-Romagna e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia-Romagna e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba